



COMUNE DI SUMIRAGO

PROV. DI VARESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 Registro Deliberazioni del 29-10-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di ottobre alle ore 21:00, nella sala degli Stemmi - Palazzo comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Beccegato Yvonne	Presente	Cazzoli Emanuele	Presente
Croci Mauro	Presente	Simioni Cristian	Presente
Pozzi Tiziana	Presente	Romano Stefano	Presente
Mantegazza Sara	Presente	D'Alessio Pasquale	Assente
Garzonio Carlo Alberto	Presente	Giamberini Silvana	Presente
Gorini Mara	Assente	Cunati Maria Maddalena	Presente
Pistoletti Chiara	Presente		

Presenti...: 11

Assenti...: 2

Assessori esterni:

Denti Fortunato	Presente
Pasolini Giuseppe	Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Francesco De Paolo, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Beccegato Yvonne , SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco prende la parola per illustrare il secondo punto all'ordine del giorno, ad oggetto: "Approvazione del regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale di volontariato e di protezione civile".

YVONNE BECCEGATO

Sindaco

Allora, in base alla legge n. 30 del 2017 vengono definite le finalità della protezione civile con le connesse responsabilità che i volontari della protezione civile e comunale vengono costituiti come enti del terzo settore, che gli stessi aderiscono volontariamente e che il gruppo della protezione civile e comunale sia costituito con delibera dal Consiglio Comunale. Il Comune cura la gestione amministrativa del gruppo comunale e ne è responsabile. All'interno del gruppo comunale si è individuato anche un coordinatore operativo dei volontari. Il gruppo comunale si deve iscrivere negli elenchi regionali e per far ciò devono avere appunto un regolamento del gruppo comunale di volontariato di protezione civile che segue le normative vigenti, poiché attualmente il regolamento del gruppo comunale di volontariato di protezione civile è del 1987, per cui un po' datato, per cui chiedo all'intero Consiglio Comunale di approvare il nuovo regolamento. Chiedo se devo leggerlo o ognuno di voi, che ha avuto il regolamento, lo ha letto per cui se siete d'accordo salterei il doverlo leggere tutto perché effettivamente è un po' lungo. Ci sono interventi? Se ci sono osservazioni, interventi....prego Consigliere.

SILVANA GIAMBERINI

Consigliere

Io il regolamento comunque l'ho letto. Vorrei sapere prima di tutto se è possibile sapere quanti iscritti ci sono attualmente nella protezione civile. Poi siccome leggendo il regolamento vedo che ci sono tantissime norme che vanno rispettate, ad esempio non so se c'è il registro dell'elenco degli iscritti, se c'è il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'assemblea, se esiste il libro delle adunanze della deliberazione del consiglio direttivo e poi se c'è un volontario che comunque ha delle cariche dovrebbe rilasciare annualmente una dichiarazione di non avere delle condanne penali e poi ci sono un sacco di documenti anche per i nuovi iscritti al gruppo. Quindi mi piacerebbe sapere se tutte queste norme vengono rispettate e comunque ci sono regolarmente. Grazie.

FORTUNATO DENTI

Assessore esterno

Buonasera a tutti Buonasera Sindaco. In effetti la burocrazia rende sempre più difficile l'opera del volontariato. In merito a questo stasera siamo qui a votare il nuovo regolamento di protezione civile un po' aggiornato. I volontari sono tutti certificati perché per essere iscritti all'albo della protezione civile devono effettuare visite mediche ogni due anni assicurazione particolare soprattutto abbiamo anche un sommozzatore ed è anche lui sotto visita medica e assicurazione. Ogni nostro volontario fa corsi di aggiornamento, le riunioni. Le riunioni vengono praticamente rendicontate con un registro di assemblea. Attualmente noi abbiamo fatto anche una collaborazione con il nucleo di sommozzatori di Gazzada perché così almeno diamo una motivazione a questo gruppo un'agevolazione. Voi dovete sapere che purtroppo, lo dico con rancore, è faticoso cercare di far aderire i volontari al nuovo gruppo sia di protezione civile o quant'altro. Però in questo momento

stiamo cercando una collaborazione anche a 360 gradi e ci tengo a dire che il nostro gruppo è sul campo con assicurazioni visite mediche e quant'altro e soprattutto corsi di formazione. Il numero è 7. Il numero di iscritti attualmente al gruppo di protezione civile comunale sono 7 che purtroppo tra allontanamenti d'età e impegni lavorativi e per quello che non ha fatto questa collaborazione con i sommozzatori di Gazzada. Per il momento comunque il di Sumirago ha 7 iscritti.

YVONNE BECCEGATO

Sindaco

Il Responsabile è Danilo Stocco attualmente? Prego Consigliere Romano.

STEFANO ROMANO

Consigliere

Sì grazie Sindaco. Allora, innanzitutto il ringraziamento alle donne e agli uomini della protezione civile che lavorano sia su Sumirago sia in tanti altri comuni di tante realtà comunali con attenzione e dedizione e grande professionalità a favore dei cittadini. Il gruppo di Sumirago è un gruppo storico che nasce nel 1987, è uno dei più longevi della provincia di Varese, però dobbiamo fare un appunto perché comunque come abbiamo avuto già di dire in conferenza capigruppo che il gruppo di protezione civile ha rischiato di essere cancellato d'ufficio dall'elenco regionale del Volontariato. Questo perché a due richieste consecutive da parte di Regione Lombardia di adeguamento del regolamento e dell'iscrizione quindi al registro unico nazionale terzo settore, sia nel primo sia nella reiterazione della richiesta da parte di Regione Lombardia il comune di Sumirago non ha provveduto per tempo all'iscrizione, tant'è che la scadenza per sia per l'approvazione del regolamento sia per il continuare l'iscrizione era il 17 ottobre. Siamo oggi al 29 ottobre ad approvare il regolamento quindi per gravi inadempienza da parte del Sindaco e dell'assessore il gruppo di protezione civile ha rischiato di essere cancellato. Sul regolamento non ho appunti da fare perché è un regolamento standard derivante dal Ministero di Protezione Civile e quindi non ci sono particolari o richiami da fare. Grazie.

YVONNE BECCEGATO

Sindaco

Mi accodo alle parole di Romano sui ringraziamenti a queste persone che si adoperano ogni volta la comunità ha la necessità di intervento sul nostro territorio. E' vero che è responsabilità del sindaco ma ne assumo le mie responsabilità nonostante ho fatto comunque le segnalazioni che dovevo fare ma sono io responsabile per cui mi assumo questa responsabilità. Comunque la data della registrazione l'abbiamo fatta in tempo il regolamento lo stiamo approvando oggi quindi comunque siamo all'interno delle tempistiche richieste dalla Regione. Diamo un'approvazione se non ci sono altri interventi.

Al termine della discussione, non essendoci ulteriori interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e s.m.i. avente ad oggetto "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

PREMESSO che a seguito della Legge 16 marzo 2017, n. 30, "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile" è stato emanato il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile"; in tale Decreto Legislativo:

- all'art. 1 vengono indicate la definizione e le finalità del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

- l'art 2 recita "Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento";
- l'art. 3, comma 1 lettera c) prevede che i Sindaci e i Sindaci metropolitani siano definiti, nell'ambito del Servizio Nazionale di protezione Civile, autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni, mentre le relative attribuzioni sono disciplinate dall'art. 6 del suddetto D.Lgs 1/2018;
- all'art. 12 vengono attribuite le funzioni ai Comuni e definite le responsabilità del Sindaco ed in particolare così come disciplinato al comma 1 lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni;
- l'art. 35 prevede che: "1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare:
 - a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;
 - b) che all'interno del Gruppo comunale è individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome. Possono, altresì, essere costituiti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, gruppi intercomunali o provinciali."
- Il D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune, la coesione e protezione sociale e provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di ente del Terzo settore;

VISTE:

- la L.R. n. 27 del 29 dicembre 2021 "Disposizioni regionali in materia di protezione civile", la quale introduce nell'ordinamento regionale la nuova disciplina di settore, adeguandola a quella nazionale contenuta nel Codice della protezione civile e adattandola alle realtà territoriali e alle peculiarità organizzative di Regione Lombardia;
- la DGR n. XII/695 del 17/07/2023 avente ad oggetto "Approvazione dello "schema-tipo di regolamento dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani del volontariato di protezione civile della lombardia", in recepimento della direttiva del ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022 (guri n. 53 del 3 marzo 2023) ed approvazione della procedura di adeguamento per i gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani - (di concerto con l'assessore lucente)"

CONSIDERATO che il Codice della Protezione Civile:

- prevede la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato;

- dispone che la partecipazione del volontariato al servizio nazionale si realizza mediante Enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali che svolgono attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y del D. Lgs n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;
- dispone, altresì, che i Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo Comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale Ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del D. Lgs 117/2017;

DATO ATTO che, al fine di dare attuazione alle previsioni della vigente legislazione nazionale e regionale, che attribuiscono ai Comuni importanti funzioni in materia di Protezione Civile, si rende necessario ridefinire la disciplina, la costituzione ed il funzionamento delle attività del Volontariato Comunale di Protezione Civile;

VISTA la proposta di Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (all.1);

ACQUISITO ed allegato il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Polizia Locale ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL, attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto nell'articolo 147-bis comma 1 del TUEL;

CONSIDERATO che il regolamento comunale è uno strumento che deve trovare le sue peculiarità anche e soprattutto nel contesto del territorio ove il servizio è espletato ed è istituito in funzione delle mutate esigenze dei destinatari delle norme;

CONSIDERATO che ad oggi il Comune di Sumirago è provvisto di un Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile approvato con deliberazione del Consiglio comunale numero 36 del 1987;

VISTO l'art. 48 del testo unico sugli enti locali;

PRESO ATTO dei pareri FAVOREVOLI in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, sopra espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

TUTTO ciò premesso

CON voti espressi in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 11, assenti n. 2 (Consiglieri Mara Gorini e Pasquale D'Alessio), astenuti, n. 0, voti favorevoli n. 11, voti contrari: 0

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate e trascritte per farne parte integrante e sostanziale del presente atto

1. Di APPROVARE l'allegato regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Sumirago;

2. Di DISPORNE la pubblicazione all'albo pretorio secondo le disposizioni di legge;

3. Di TRASMETTERE copia del Regolamento a:

- a) Responsabile del Settore di Polizia Locale;
- b) Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Sumirago;
- c) Regione Lombardia;
- d) Al Ministero dell'Interno ai sensi art. 11 legge 65/1986.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU proposta del Presidente;

CONSIDERATA l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

con voti espressi in forma palese, per alzata di mano:

presenti n. 11, assenti n. 2 (Consiglieri Mara Gorini e Pasquale D'Alessio), astenuti, n. 0, voti favorevoli n. 11, voti contrari: 0

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Yvonne Beccegato

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Francesco De Paolo

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-10-2024

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Francesco De Paolo

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



COMUNE di SUMIRAGO

Settore Polizia Locale

Provincia di Varese

**REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO
COMUNALE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE**

Art. 1 - Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile
Art. 2 - Il Sindaco
Art. 3 - Obiettivi del Gruppo
Art. 4 - Attività del Gruppo
Art. 5 - Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione
Art. 6 - Volontari effettivi
Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al Gruppo
Art. 8 - Diritti dei volontari
Art. 9 - Doveri dei volontari
Art. 10 - Organi del Gruppo
Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo
Art.12 - Consiglio Direttivo
Art.13 - Coordinatore operativo
Art. 14 - Organizzazione operativa del Gruppo
Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI
Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

Art. 1 - Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile:

1) Già costituito come da allegato unico alla deliberazione Consiglio comunale n. 36 del 1987, È aggiornato con delibera di Consiglio comunale n. _____ il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Sumirago, di seguito Gruppo, nella sede legale del Comune di Sumirago, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del d.lgs. n. 117/2017.

2) Il Gruppo è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderire volontariamente;

3) Il Comune provvede all'iscrizione del Gruppo nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

Art. 2 - Il Sindaco

1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 112018.

2) Il Sindaco è legale rappresentante del Gruppo e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

1) Il Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, del d.lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.1

2) Il Gruppo concorre al servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 1/2018, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del d.lgs. 1/2018, e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del Gruppo

1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al d.lgs. 81/2008 e atti conseguenti.

2) Il Gruppo, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di: a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.1/2018;

- b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
- c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del d.lgs. n. 1/2018;
- d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
- e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
- f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.

3) Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.

4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- Il Registro dei Volontari iscritti;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12. Il Gruppo ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione

1) Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2) Possono aderire al Gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del Gruppo, ad eccezione delle attività operative. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

3) Al Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.

4) Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.

5) L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del Codice Fiscale.

6) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo di cui all'articolo 12.

7) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.

8) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

9) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al Gruppo e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la
- copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al Gruppo;
- vestiario e DPI idonei.
- copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al Gruppo

1) La qualità di appartenente al Gruppo si perde per:

a) recesso volontario presentato dal volontario;
b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del Gruppo; c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento; d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.

2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al Gruppo in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.

4) Una volta persa l'appartenenza al Gruppo, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018.

- 2) I componenti del Gruppo sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del d.lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

I volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune, o dal Gruppo, o alle quali il Comune o il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del Gruppo

Il Gruppo è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo;
- b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- c) Coordinatore Operativo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:

- elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione

- e coordinamento;
- elezione e revoca del Coordinatore operativo;
- elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
- la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art.12 - Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.

2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

3) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.

4) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:

a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;

b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;

c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;

d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art.13 – Coordinatore operativo

1) Il Coordinatore operativo dei volontari del Gruppo è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di cinque anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018.

2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo.

- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del Gruppo e rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del Gruppo, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al Gruppo dal Comune.
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del Gruppo le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente.
- 10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Organizzazione operativa del Gruppo

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle previste dal R.R. 10/2022, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il Gruppo garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il Gruppo si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
- 4) Durante le emergenze il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato d.lgs. n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune assegna al Gruppo una sede operativa. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico del Comune.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale.

- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al Gruppo mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al Gruppo possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri soggetti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 1/2018.
- 2) Nel bilancio del Comune sono previsti:
 - a) Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...;
 - b) Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo;
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 106/2020, in quanto compatibile.

Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente attualmente in vigore.